



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 85 del registro

Data 11 novembre 2019

Oggetto: Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese avverso l'atto di citazione promosso dai sigg. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di novembre, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese avverso l'atto di citazione

promosso dai sigg. xxxxxxxxxxx», il cui testo si intende qui appresso interamente
ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Premesso:

- Che con atto di citazione promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dai sigg. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Monti, elettivamente domiciliati in Palermo, nella Via G. Catena n. 24, presso lo studio del medesimo avvocato, il cui contenuto in questa sede si intende integralmente richiamare per *relationem*, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, notificato a questo Ente, dal predetto avvocato, a mezzo di posta elettronica certificata, assunto al protocollo generale del Comune in data 30.07.2019, al n. 25211, i ricorrenti chiamano il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, a comparire il giorno 4 dicembre 2019 dinanzi al predetto Tribunale, per chiedere, tra l'altro, *reiectionis adversis*, quanto segue:
 - a) Accertare e dichiarare che il sinistro occorso in data 13.07.2017, alle ore 12,00 in Via Madonna del Carmelo, territorio di Misilmeri, direzione Via E. Vittorini, si è verificato per esclusiva responsabilità del Comune di Misilmeri per avere esso ente violato l'obbligo di manutenzione della rete viaria;
 - b) Conseguentemente, condannare il convenuto all'integrale ristoro dei danni fisici e morali riportati dal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, incluso il danno biologico da quantificarsi in seguito alla C.T.U. medica della quale si chiede l'ammissione, e comunque in misura non inferiore all'8%, così come quantificato dalla C.T.P. a firma del dott. Maurizio Fallea allegata al fascicolo di parte, oltre alla I.T.T. e la I.T.P. e al rimborso delle spese mediche che si sono rese e si renderanno necessarie (tra le quali quelle relative alla eliminazione del danno estetico residuo e indicate in € 950,00 come da preventivo del dott. Melloni allegato) il tutto con gli interessi e la rivalutazione dal fatto al soddisfo;
 - c) Ancora condannare il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno materiale patito dal sig. xxxxxxxxxxxxxxxx e pari al valore a relitto della Fiat 127 tg. CT548963 di sua proprietà;
 - d) Infine, condannare l'amministrazione comunale convenuta alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, da distrarre *ex art. 93 c.p.c.* Al procuratore che le ha anticipate;
- Che l'atto di citazione, di cui sopra, scaturisce dal sinistro occorso al sig. xxxxxxxxxxxxxxxx in data 13.07.2017, intorno alle ore 12,00, mentre percorreva alla guida della Fiat 127 tg. CT548963, di proprietà di xxxxxxxx xxxxxxxx, la Via Madonna del Carmelo, territorio di Misilmeri, direzione Via E. Vittorini, allorché incappava in una insidia consistente in una grossa buca interamente ricoperta di acqua, di tal guisa che perdeva il controllo del veicolo in conseguenza della rottura del semiassale della ruota anteriore dx e finiva la sua corsa contro una colonnina dell'acqua posta sul margine destro della carreggiata; dopo tale urto la vettura ruotava e con il lato posteriore sinistro collideva con la Lancia Y tg. DP707JP, di proprietà

di xxxxxxxxxxxx e nell'occasione condotta da xxxxxxxxxxxx, che ne frattempo proveniva dall'opposto senso di marcia. A causa dell'impatto il xxxxxxxxxxxx riportava lesioni che richiedevano l'intervento di un'ambulanza del 118 e il ricorso alle cure sanitarie presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla dove gli riscontravano un *“trauma cranico non commotivo con ferita lc al naso + cervice mialgia post traumatica”*. La Fiat 127, invece, riportava danni talmente gravi da fare risultare antieconomica la riparazione, di tal guisa che la stessa veniva rottamata. Tutto ciò secondo quanto descritto dall'avv. Roberta Monti;

- Che in data 01.06.2018, l'avv. Roberta Monti ha trasmesso, per conto dei suoi assistiti la denuncia di sinistro, assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 19288;
- Che con nota prot. n. 39779 del 27.11.2018, al fine di istruire correttamente e valutare la richiesta risarcitoria, è stato chiesto al legale di controparte di integrare la stessa con i rilievi fotografici del luogo del sinistro, la documentazione sanitaria e fiscale nonché delle relazioni delle autorità qualora intervenute o eventuali prove testimoniali;
- Che questo Ente provvedeva ad inoltrare con nota prot. n. 22408 del 26.06.2018, la denuncia corredata dalla relazione tecnica a firma congiunta del Corpo di Polizia Municipale e dei tecnici comunali, alla AON S.p.A.;
- Che con nota pec acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 21.12.2018 al n. 43160, l'AON, ha comunicato la ricezione della denuncia del sinistro in commento;
- Che con nota pec del 21.10.2019, acclarata al protocollo generale dell'Ente, al n. 34822, l'AON ha comunicato che gli Assicuratori della Lloyd's non possono procedere con la gestione del sinistro in quanto l'evento si è verificato in data 13.07.2017 mentre la decorrenza della polizza A180021700 risulta essere il 31.12.2017 con scadenza 31.12.2020 e, pertanto, il sinistro non è coperto e il Comune per la difesa dovrà affidarsi ad un proprio legale;

Tutto ciò premesso:

Vista la nota assunta al protocollo generale del Comune in data 10.10.2019, con cui la Counseling Broker, attuale gestore dei sinistri, fa presente a questo Ente che risulta estremamente importante poter dimostrare che l'indicazione del limite di percorrenza di 10 m/h fosse presente in entrambe le direzioni, giusta relazione del Corpo di Polizia Municipale, poiché tale velocità non avrebbe sicuramente prodotto il danno lamentato;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, di dovere resistere al giudizio di cui trattasi e, conseguentemente, di dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale, ovvero iscritti nell'apposito elenco speciale, annesso all'albo professionale degli Avvocati di cui all'art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifiche, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull' "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore", e che,

per la fattispecie di cui trattasi, bisogna fare ricorso ad una professionalità esterna, con competenza in materia di diritto amministrativo;

Che, pertanto, è intendimento dell'Amministrazione Comunale resistere all'atto di citazione promosso dai sigg. xx innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese;

Viste le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, adottate con deliberazione n. 907 del 24.10.2018;

Visto il parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale n. 2109 del 6.10.2017;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.8.2018;

Considerato che alla stregua delle sopra indicate linee guida, gli incarichi legali per assistenza legale e patrocinio sono ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, c. 1, lett. d), nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei Contratti pubblici e, cioè applicando i principi di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Considerato, altresì, che in aderenza ai sopra citati principi informativi, a n. 3 professionisti esterni, iscritti nell'albo comunale degli avvocati, con pec del 06.11.2019 è stato chiesto di inoltrare il preventivo di spesa in ribasso rispetto ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;

Dato atto in data odierna sono pervenuti n. 2 preventivi di spesa richiesti e dato, altresì, atto che il preventivo più vantaggioso risulta essere quello dell'avv. Mimma Sbriglia, per l'importo di € 2.563,51, comprensivo di c.p.a e ritenuta d'acconto, redatto secondo i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, in ribasso del 10%, oltre spese vive per chiamata di terzo e oltre IVA se al momento del pagamento verrà modificato, per volere di legge, il regime fiscale;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa presunto scaturente dalla presente costituzione, per complessivi € 3.063,51, mediante imputazione contabile sull'int. cod. 01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio 2019/2021 esercizio finanziario 2019;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 11.11.2019

Il Responsabile dell'Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp.n.1324 del 11.11.2019

Misilmeri, 11.11.2019

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 12.11.2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 12.11.2019 al 27.11.2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 28.11.2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 12.11.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
